

Comune di Buttigliera d'Asti (Asti)

**Estratto di delibera di Consiglio comunale n. 22/2018 di approvazione progetto definitivo per la realizzazione di strada comunale denominata via Nevizzano, reiterazione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 23/10/2017 è stato approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione di strada comunale denominata "Via Nevizzano";
- Con Determinazione di Area Tecnica Tecnico n. 21 del 30/03/2018 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori succitati al Geom. Giuseppe Ballario con studio in Dusino San Michele in C.so Umberto I n. 3;
- In occasione della necessità di asfaltare la parte terminale della Via Canonico Bosso, è stato definito di inserire nel computo metrico anche le quantità necessarie all'esecuzione di tale intervento;
- L'opera in questione è conforme alle previsioni urbanistiche;
- In base al vigente D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per poter avviare legittimamente l'espropriazione per pubblica utilità di un terreno è necessario preliminarmente apporre il vincolo espropriativo sui fondi da ablare;
- Per apporre legittimamente il vincolo sul terreno da espropriare è indispensabile l'approvazione, da parte di organo competente, del progetto definitivo dell'opera programmata;

Visto l'articolo 9 comma 4 del DPR 327/2001 e s.m.i. che così afferma: *"Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard."*

Visto l'articolo 9 comma 1 del DPR 327/2001 e s.m.i. che così afferma: *"Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità"*

Vista la sentenza del TAR Campania, Sezione II Salerno N.125 del 27/01/2011 che in sintesi afferma: *"Non vi è ragione logica o giuridica per ridurre l'ambito procedimentale della rinnovazione del vincolo rispetto a quello della sua imposizione. Ne consegue che il richiamo ai "procedimenti previsti dal comma 1", contenuto nell'articolo 9, comma 4, DPR 327/2001, va inteso non nel senso restrittivo dell'esclusiva necessità di un nuovo procedimento di formazione del piano urbanistico generale o di una sua variante, ma nel significato più ampio di possibilità di ricorso a tutti i procedimenti contemplati dal testo unico che consentono l'imposizione del vincolo e, dunque, anche a quelli contemplati dall'articolo 10."*

Visto l'articolo 10 commi 1 e 2 del DPR 327/2001 e s.m.i. che così affermano: *"1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una"*

*conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.*

*2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti.*

Visto l'articolo 19 del DPR 327/2001 e s.m.i. che così afferma: “1. *Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.*

*2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.*

*3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.*

*4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.*

Vista la sentenza del TAR Abruzzo, Sezione Pescara N.374 del 03/04/2007 che in sintesi afferma :  
“ *con l'impugnata deliberazione consiliare ....., ha approvato ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ed in variante al vigente PRG, il progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento di piazza Colonna e ciò in relazione al fatto che (come si legge nella relazione allegata a tale atto deliberativo) l'opera da realizzare non era prevista in maniera “puntuale e lenticolare” nel predetto strumento urbanistico, ma tramite un generico richiamo alle previsioni contenute nell'accordo di programma. L'Amministrazione, cioè, al fine di superare ogni possibile questione in ordine sia all'esistenza, che alla permanenza (dopo il quinquennio) del vincolo espropriativo sull'area in parola, ha approvato il progetto dell'opera pubblica di sistemazione della piazza seguendo l'iter procedimentale previsto dal D.P.R. 327/01, ipotizzando cioè che il vigente strumento urbanistico non avesse già dato una destinazione pubblica all'area in parola.*

*Fatte tale premesse e per passare all'esame delle predette censure dedotte, va osservato che le doglianze sopra indicate alle lettere a) e b) sono tutte prive di pregio in punto di fatto, in quanto per un verso l'Accordo di Programma, contrariamente a quanto ipotizzato dai ricorrenti, prevedeva in realtà un vincolo di natura espropriativa, che era stato, peraltro, reiterato con il P.R.G. del 2003; per altro verso, ove volesse ritenersi che tale vincolo era decaduto per essere decorsi più di cinque anni dall'imposizione del vincolo o non fosse mai stato previsto in maniera puntuale, sembra evidente che l'Amministrazione abbia in effetti proceduto, in base al disposto dell'art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ....”*

Atteso quindi che la reiterazione del vincolo espropriativo possa avvenire sia in applicazione o con le modalità dell'articolo 10 ovvero dell'articolo 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Dato atto che la reiterazione deve essere attuata in quanto il quinquennio del vincolo è scaduto il 28/01/2012 in quanto il vigente P.R.G.C. Variante IV è stato approvato con D.G.R. n. 8-5151 in data 29.01.2007.

Rilevata la necessità dell'intervento per la realizzazione della strada comunale denominata “Via Nevizzano” individuata sulle planimetrie di Piano Regolatore quale viabilità di progetto e quindi è

confermata la persistenza dell'interesse pubblico alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;

Considerato che si tratta della prima reiterazione del vincolo scaduto su l'area interessata, e che è sussistente l'interesse pubblico alla messa in sicurezza dell'area così come individuata negli allegati tecnici.

Dato atto che la pianificazione così come riportata sulle tavole di cui al vigente P.R.G.C. Variante IV è stata approvata con D.G.R. n. 8-5151 in data 29.01.2007, dovendo essere reiterato, il vincolo non subirà alcuna modificazione in quanto la individuazione cartografica del vincolo non verrà modificata.

Dato atto che l'articolo 39 comma 1 del DPR 327/2001 e s.m.i. così afferma: *“1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.”*

Atteso che l'articolo 39 comma 2 del DPR 327/2001 e s.m.i. così afferma: *“Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali.”*

Vista la sentenza del TAR Puglia, Sezione I Lecce N.4081 del 31/07/2006 che in sintesi afferma: *“ Quanto sopra, a tacere della più che dubbia deducibilità innanzi a questo Tribunale, all'indomani dell'entrata in vigore del d.P.R. 327 del 2001, dell'actio volta a censurare la presunta illegittimità della mancata previsione di un indennizzo a fronte della (presunta) reiterazione di un vincolo di carattere sostanzialmente espropriativo.*

*Ed infatti, a seguito delle innovazioni legislative intervenute nel 2001, è da ritenere che, in ipotesi di mancata corresponsione dell'indennità nell'ambito degli atti che determinano il vincolo in parola, le ragioni della parte privata non possano essere direttamente dedotte innanzi al T.A.R., dovendosi piuttosto ritenere applicabile la procedura di liquidazione su domanda di cui al comma 2 dell'art. 39, cit, ovvero – nella persistente mancanza della determinazione – l'esperibilità di un'actio innanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente al fine di ottenere la liquidazione giudiziaria delle medesima indennità.*

Vista la sentenza di Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 24/05/2007 - N° 7 nella quale viene sentenziato che a seguito dell'entrata in vigore del DPR 327/2001 non occorre indicare e quantificare l'indennizzo da reiterazione ma che dovrà essere cura del proprietario provare l'entità del danno prodotto, come in sintesi indicato nella sentenza stessa, che in sintesi afferma : *“ Il principio della spettanza di un indennizzo al proprietario nel caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio - introdotto nell'ordinamento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999 e rilevante sul piano sostanziale per l'appellata per i suoi effetti ex tunc - non rileva per la verifica della legittimità del provvedimento di primo grado, che ha disposto la reiterazione.*

*Infatti, dai principi sul raccordo tra la pianificazione urbanistica e le previsioni del bilancio emerge che in sede di adozione di una variante allo strumento urbanistico – volta all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio - l'amministrazione non può impegnare somme di cui non è certa la spettanza in ordine all'an e al quantum, sia perché potrebbe non seguire l'approvazione regionale, sia perché la quantificazione richiede complessi accertamenti su elementi di fatto che*

solo il proprietario può rappresentare al termine del procedimento di pianificazione (Sez. IV, dec. n. 7863 del 2006).

*I profili attinenti al pagamento dell'indennizzo non attengono, dunque, alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale (che presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione), devolute alla cognizione della giurisdizione civile. Tale principio è stato ora esplicitato dall'art. 39, comma 1, del testo unico sugli espropri, approvato col d.P.R. n. 327 del 2001, il quale ha previsto che - a seguito della reiterazione - il proprietario possa attivare un procedimento amministrativo nel corso del quale egli ha l'onere di provare "l'entità del danno effettivamente prodotto", quale presupposto processuale necessario per poter agire innanzi alla corte d'appello.*

*Nel quadro normativo vigente, dunque, continua a sussistere il principio per il quale gli atti dei procedimenti di adozione e di approvazione di uno strumento urbanistico, contenente un vincolo preordinato all'esproprio, non devono prevedere la spettanza di un indennizzo, fermo restando il diritto del proprietario di ottenere - in presenza dei relativi presupposti - l'indennità commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.*

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento inviate ai proprietari con lettera protocollo n. 2602 in data 02/05/2018.

Vista la sentenza di T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - del 9 settembre 2008 N.1874 ove si sentenzia che: " *L'obiettivo della semplificazione normativa, che riguarda il procedimento espropriativo, deve essere perseguito, secondo l'art. 20, comma 4, lett. a), d) ed f-quater) (quest'ultimo aggiunto dall'articolo 1 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nonché dal comma 8, lett. a), attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti; la riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; la riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi.*

*La lettura data dall'Amministrazione all'art. 10 del TU Espropriazione è del tutto compatibile con tali criteri di semplificazione.*

*Inoltre, si deve osservare che l'art. 10 in questione è stato oggetto di riforma da parte del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, in Gazz. Uff., 22 gennaio, n. 17, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per pubblica utilità.*

*Tale decreto legislativo è stato emanato sulla base della delega legislativa di cui all'art. 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166, in Suppl. ordinario n. 158 alla Gazz. Uff., 3 agosto, n. 181, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, il cui comma 4, modificato dall'art. 7-bis, d.l. 25 ottobre 2002, n. 236, ha stabilito che "Entro il termine del 30 giugno 2003, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui*

*all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché a garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso”.*

*Pertanto, anche in base a tale delega si conferma che l'art. 10 in esame risponde ad esigenze di semplificazione dei procedimenti ablatori, per garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso, il che, nella lettura della norma effettuata dal ricorrente, non sarebbe possibile.*

*Peraltro, giova osservare che l'effetto di variante derivante dalla conferenza di servizi non è una novità del nostro ordinamento, poiché in precedenza già previsto in alcuni settori dell'ordinamento, connotati da particolari esigenze di celerità, come ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 301, recante Regolamento sulle norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

*Pertanto, appare verosimile e ragionevole che in sede di Testo Unico si sia voluta generalizzare una scelta già presente nell'ordinamento, in funzione di massima rapidità delle relative procedure, anche per agevolare le procedure di immissione nel possesso.*

*Peraltro, è pur vero che non è stata in specifico codificata, dall'art. 10 in esame, alcuna regola specifica in ordine ai casi in cui si può ricorrere alla conferenza di servizi, né sono previste regole relative alla sua composizione.*

*Tuttavia, quanto alla prima obiezione, giova osservare che tale procedura è stata attivata ai sensi dell'art. 19 del medesimo T.U. Espropriazione, anch'esso introdotto dall'articolo 1 del D. Lgs. del 27 dicembre 2002, n. 302, nella medesima ottica semplificatoria ed acceleratoria, che stabilisce espressamente, al comma 1, che “Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all' articolo 10 , comma 1” : tale fattispecie ricorre nel caso in esame, nel quale l'opera non era conforme alle previsioni urbanistiche.*

*Pertanto, è l'art. 19 suddetto a descrivere e determinare almeno un caso, proprio quello che concerne l'odierna vertenza, in cui l'Amministrazione competente è abilitata a fare ricorso alla conferenza di servizi medesima (o ad altra procedura di cui all'art. 10 in esame) per realizzare la variante necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica.*

Visto l'articolo 16 bis comma 6 secondo periodo della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. che così recita:” 6. ....Per la variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del d.p.r. 327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del d.p.r. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.”

Acquisito in data in data 30/04/2018 con nota prot. n. 2562 il progetto definitivo redatto dal Geom. Ballario e composto dai seguenti elaborati:

- Tavola 1: estratti di mappa;
- Tavola 2: planimetria - particolari;
- Tavola 3: piano particellare di esproprio
- Tavola A: relazione illustrativa;
- Tavola B: disciplinare;
- Tavola C: elenco ditte;

- Tavola D: elenco prezzi unitari;
- Tavola E: computo metrico estimativo;
- Tavola F: aggiornamento indicazioni psc;
- Tavola G: quadro economico;

e riportante il seguente quadro economico:

n. progr.	QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		n. progr.
<b>1.</b>	<b>LAVORI</b>		<b>1.</b>
1.1	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEI COSTI DELLA SICUREZZA E DELL'INCIDENZA MANODOPERA		1.1
1.1.1	Lavori a Corpo VIA NEVIZZANO	67.026,31	1.1.1
1.1.2	Lavori a Corpo VIA CANINICO BOSCO	22.716,64	1.1.2
1.1.3	<b>TOTALE</b>	<b>89.742,95</b>	1.1.3
1.2	ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI		1.2
1.2.1	Oneri per la sicurezza	1.180,91	1.2.1
1.2.2	<b>TOTALE</b>	<b>1.180,91</b>	1.2.2
<b>1.3</b>	<b>RIEPILOGO LAVORI DA APPALTARE</b>		<b>1.3</b>
		<b>90.923,8</b>	
	<b>6</b>		

<b>2.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2.</b>
2.1	<b>Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto per</b> acquisizione di computer e attrezzature della sala multimediale	<b>0,00</b>	2.1
2.2	<b>Rilievi, accertamenti e indagini preliminari</b> a) indagini geologiche, b) indagini archeologiche preliminari c) assistenza scavi archeologici	<b>0,00</b>	2.2
2.3	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b> a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro	<b>0,00</b>	2.3
2.4	<b>Maggiori lavori imprevisti</b>	<b>456,50</b>	2.4
2.5	<b>Indennità da reiterazione di vincolo espropriativo</b>	<b>409,50</b>	2.5
2.6	<b>Acquisizione od espropriazione di aree o immobili</b> a) indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza	<b>15.260,00</b>	2.6
2.7	<b>Spese tecniche</b> relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compresi contributi integrativi casse di previdenza )	<b>11.507,60</b>	2.7
2.8	<b>Spese per attività di consulenza e di supporto</b> (compresi contributi integrativi casse di previdenza )	<b>0,00</b>	2.8

2.11	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza)</b>			<b>0,00</b>	2.11
2.12	<b>Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/ 2016</b>			<b>1.818,48</b>	2.12
	<b>I V A su lavori di:</b>		<b>% IVA</b>	<b>I V A</b>	
2.13	a) eliminazione barriere architettoniche	0,00	4%	0,00	2.13
	b) costruzione opere di urbanizzazione	90923,86	10%	9.092,39	
	c) ristrutturazione, risanamento e restauro	0,00	10%	0,00	
	d) d) altri: .....	0,00	22%	0,00	
	e) <b>I V A</b> su spese tecniche	11507,60	22%	2.531,67	
	<b>TOTALI</b>	<b>102.431,46</b>		<b>11.624,06</b>	
<b>2.0.1</b>	<b>TOTALE SOMME A DI SPOSI ZIONE</b>			<b>41.076,14</b>	<b>2.0.1</b>
<b>3.00</b>	<b>I MPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>132.000,00</b>	<b>3.00</b>

Dato atto che l'opera essendo di importo superiore a € 100.000,00 è stata inserita nel triennale delle opere pubbliche, per l'annualità 2018;

Dato atto che l'opera è stata inserita nel bilancio 2018 e verrà finanziata interamente con mutuo;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Dato atto che sono stati espressi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco dà lettura dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiede al Geom. Boero, quale responsabile dell'ufficio tecnico, invitato dall'Amministrazione a presenziare alla presente seduta, di illustrare la proposta deliberativa.

Successivamente all'illustrazione ed alla discussione tra i presenti, la proposta viene messa in votazione con il seguente risultato;

Presenti n. 9 Consiglieri, votanti n. 9 Consiglieri, con voti favorevoli n. 9 Astenuti n.0 – Contrari n. 0, resi per alzata di mano

### **DELIBERA**

- 1) Di richiamare integralmente la premessa, attestando che la medesima forma parte integrante del presente dispositivo.
- 2) Di approvare il progetto redatto dal Geom. Giuseppe Ballario composto dai seguenti elaborati, allegati all'originale della presente deliberazione:
  - Tavola 1: estratti di mappa;
  - Tavola 2: planimetria - particolari;
  - Tavola 3: piano particellare di esproprio
  - Tavola A: relazione illustrativa;
  - Tavola B: disciplinare;

- Tavola C: elenco ditte;
- Tavola D: elenco prezzi unitari;
- Tavola E: computo metrico estimativo;
- Tavola F: aggiornamento indicazioni psc;
- Tavola G: quadro economico;

e riportante il seguente quadro economico:

n. progr.	QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		n. progr.
<b>1.</b>	<b>LAVORI</b>		<b>1.</b>
1.1	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEI COSTI DELLA SICUREZZA E DELL'INCIDENZA MANODOPERA		1.1
1.1.1	Lavori a Corpo VI ANEVIZZANO	67.026,31	1.1.1
1.1.2	Lavori a Corpo VI A CANINICO BOSCO	22.716,64	1.1.2
1.1.3	TOTALE	<b>89.742,95</b>	1.1.3
1.2	ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI		1.2
1.2.1	Oneri per la sicurezza	1.180,91	1.2.1
1.2.2	TOTALE	<b>1.180,91</b>	1.2.2
<b>1.3</b>	<b>RIEPILOGO LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>90.923,86</b>	<b>1.3</b>

<b>2.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2.</b>
2.1	<b>Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto per</b> acquisizione di computer e attrezzature della sala multimediale	<b>0,00</b>	2.1
2.2	<b>Rilievi, accertamenti e indagini preliminari</b> c) indagini geologiche, d) indagini archeologiche preliminari c) assistenza scavi archeologici	<b>0,00</b>	2.2
2.3	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b> a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro	<b>0,00</b>	2.3
2.4	<b>Maggiori lavori imprevisti</b>	<b>456,50</b>	2.4
2.5	<b>Indennità da reiterazione di vincolo espropriativo</b>	<b>409,50</b>	2.5
2.6	<b>Acquisizione od espropriazione di aree o immobili</b> a) indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza	<b>15.260,00</b>	2.6
2.7	<b>Spese tecniche</b> relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compresi contributi integrativi casse di previdenza)	<b>11.507,60</b>	2.7
2.8	<b>Spese per attività di consulenza e di supporto</b> (compresi contributi integrativi casse di previdenza)	<b>0,00</b>	2.8

2.11	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza)</b>			<b>0,00</b>	2.11
2.12	<b>Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/ 2016</b>			<b>1.818,48</b>	2.12
	<b>I V A</b> su lavori di:		<b>% IVA</b>	<b>I V A</b>	
2.13	f) eliminazione barriere architettoniche	0,00	4%	0,00	2.13
	g) costruzione opere di urbanizzazione	90923,86	10%	9.092,39	
	h) ristrutturazione, risanamento e restauro	0,00	10%	0,00 d)	
	altri: .....	0,00	22%	0,00	
	i) <b>I V A</b> su spese tecniche	11507,60....	22%	2.531,67	
	<b>TOTALI</b>	102.431,46		11.624,06	
<b>2.0.1</b>	<b>TOTALE SOMME A DI SPOSI ZI ONE</b>			<b>41.076,14</b>	<b>2.0.1</b>
<b>3.00 I MPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>				<b>132.000,00</b>	<b>3.00</b>

- 3) Di approvare la reiterazione del Vincolo Preordinato all'Esproprio sulle particelle individuate a catasto terreni del Comune di Buttigliera d'Asti al foglio 7 mappali 316, 315, 562, 443, 561, 268.
- 4) Di riapprovare la cartografia del P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. n. 8-5151 in data 29/01/2007, dando atto che la suddetta cartografia di fatto non ha subito alcuna modificazione.
- 5) Di dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'8° comma dell'articolo 13 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – la pubblica utilità dell'immobile vincolato.
- 6) Di imputare la somma di €132.000,00 al capitolo 8230/3470/3 avente ad oggetto “Costruzione strada Via Nevizzano - opere” del bilancio di previsione 2018.

Successivamente, con voti favorevoli n. 9, n. 0 astenuti, n. 0 contrari, resi per alzata di mano, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D. Lgs. 267/2000 s.m.i.